



COPIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I
CF: 81001210723 – P.IVA: 009567707211
Tel. 0883/290111 – Fax 0883/290225

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 40

OGGETTO: Variazione delle NTA del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Andria, ai sensi dell'art. 12, comma 3 lett. e), lett. e)bis, lett. e)quater, e comma 3-bis, della L.R. Puglia n.20 del 27/07/2001 e ss.mm.ii.. Controdeduzioni alle osservazioni depositate e approvazione definitiva.

L'anno duemila **VENTITRE** il giorno **DIECI** del mese di **LUGLIO** alle ore **19:28** in Andria, nella Sala Consiliare, si è riunito, previo invito notificato ad ogni componente, il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria, in un'unica convocazione.

Alle ore 22:26, alla trattazione del presente argomento risultano presenti ed assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presente/Assente				Presente/Assente	
1	BRUNO	Giovanna	<u>1</u>	BRUNO	Francesco	<u>13</u>	
2	VURCHIO	Giovanni	<u>2</u>	CANNONE	Salvatore	<u>14</u>	
3	CORATELLA	Vincenzo	<u>1</u>	VILELLA	Giovanni	<u>15</u>	
4	FARAONE	Addolorata	<u>2</u>	MATERA	Tommaso	<u>16</u>	
5	DI PILATO	Pietro	<u>3</u>	GRUMO	Gianluca		<u>6</u>
6	MARCHIO ROSSI	Lorenzo	<u>3</u>	CIVITA	Nicola		<u>7</u>
7	ADDARIO	Giovanni	<u>4</u>	DEL GIUDICE	Luigi	<u>17</u>	
8	SANGUEDOLCE	Guanluca	<u>5</u>	BARCETTA	Andrea	<u>18</u>	
9	DI LORENZO	Michele	<u>6</u>	MALCANGI	Mirko	<u>19</u>	
10	FORTUNATO	Luigia	<u>4</u>	BARTOLI	Michele	<u>20</u>	
11	ASSELT	Grazia	<u>7</u>	MONTRONE	Vincenzo	<u>21</u>	
12	LOSAPPIO	Raffaele	<u>8</u>	FRACCHIOLLA	Donatella	<u>22</u>	
13	FARINA	Cosimo D.	<u>9</u>	FISFOLA	Marcello	<u>23</u>	
14	SGARRA	Emanuele	<u>10</u>	CORATELLA	Michele		<u>8</u>
15	LEONETTI	Nunzia	<u>5</u>	SCAMARCIO	Antonio	<u>24</u>	
16	MAIORANO	Daniela I. A.	<u>11</u>	MARMO	Nicola	<u>25</u>	
17	SINISI	Marianna	<u>12</u>				

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. Giovanni VURCHIO.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente invita i Consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto.

La seduta è pubblica.

- Sono presenti gli Assessori: Arch. Mario LOCONTE, Dott. Pasquale VILELLA, Arch. Anna Maria CURCURUTO, Avv. Savino LOSAPPIO, Dott. Pasquale COLASUONNO, Dott. Cesareo TROIA.
- Sono, altresì, presenti il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del territorio Arch. Pasquale Antonio CASIERI e il Responsabile del servizio Autonomo Avvocatura Avv. Giuseppe DE CANDIA.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO, nella continuazione dei lavori consiliari odierni, introduce la discussione sull'argomento iscritto al punto 1) dell'O.d.G., come da convocazione protocollo n. 0058628 del 04/07/2023, avente ad oggetto: **“Variazione delle NTA del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Andria, ai sensi dell'art. 12, comma 3 lett. e), lett. e)bis, lett. e)quater, e comma 3-bis, della L.R. Puglia n.20 del 27/07/2001 e ss.mm.ii.. Controdeduzioni alle osservazioni depositate e approvazione definitiva.”** avendo il Consiglio Comunale votato favorevolmente in ordine alla sua trattazione al 4° punto.

Si dà atto che entra il Consigliere DI PILATO ed escono i Consiglieri SCAMARCIO e MAIORANO, pertanto sono presenti in Aula n. 24 Consiglieri Comunali.

Segue l'intervento del Consigliere MALCANGI per chiedere la sospensione di 5 minuti della seduta consiliare odierna.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO pone in votazione la richiesta di 5 minuti di sospensione della seduta consiliare odierna, avanzata dal Consigliere Malcangi.

La richiesta di cinque minuti di sospensione della seduta consiliare odierna avanzata dal Consigliere Malcangi è approvata all'unanimità con n. 24 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, DI PILATO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, SINISI, BRUNO F., CANNONE, VILELLA, MATERA, DEL GIUDICE, BARCHETTA, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, MARMO).

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO **alle ore 23:27 sospende la seduta.**

Alle ore 23:52 si riprende la seduta e il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE, su invito del Presidente, procede alla verifica dei Consiglieri presenti per appello nominale:

sono presenti n. 20 Consiglieri Comunali: SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, SINISI, BRUNO F., CANNONE, VILELLA, MATERA, DEL GIUDICE, BARTOLI, MONTRONE, FISFOLA, MARMO;

sono assenti n. 13 Consiglieri Comunali: CORATELLA V.zo, FARAONE, DI PILATO, FORTUNATO, LEONETTI, MAIORANO, GRUMO, CIVITA, BARCHETTA, MALCANGI, FRACCHIOLLA, CORATELLA M.le, SCAMARCIO.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO, constatata la presenza in Aula di n. 20 Consiglieri Comunali, dichiara valido il prosieguo dei lavori.

L'Assessore Arch. CURCURUTO illustra l'argomento.

Si dà atto che nel corso del suddetto intervento è uscito il Consigliere MARCHIO ROSSI ed è entrato il Consigliere MALCANGI, pertanto sono presenti in Aula n. 20 Consiglieri Comunali.

Seguono gli interventi del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO per precisazioni e del Consigliere MARMO.

Si dà atto che nel corso del suddetto ultimo intervento è entrato il Consigliere MARCHIO ROSSI, pertanto sono presenti in Aula n. 21 Consiglieri Comunali.

Seguono gli interventi del Consigliere MALCANGI e dell'Assessore Arch. CURCURUTO per rispondere ai quesiti posti.

Si dà atto che nel corso del suddetto ultimo intervento è entrato il Consigliere FRACCHIOLLA, pertanto sono presenti in Aula n. 22 Consiglieri Comunali.

Seguono gli interventi dei Consiglieri BRUNO F. e DI LORENZO.

*Si dà atto che nel corso del suddetto ultimo intervento è entrato l'Assessore Sig.ra Daniela DI BARI e sono usciti i Consiglieri SANGUEDOLCE, MONTRONE, CANNONE e VILELLA, pertanto **sono presenti in Aula n. 18 Consiglieri Comunali.***

Segue l'intervento dell'Assessore Arch. CURCURUTO per fornire i chiarimenti chiesti.

*Si dà atto che nel corso del suddetto intervento è uscito il Consigliere DEL GIUDICE e sono entrati i Consiglieri MONTRONE, VILELLA e CANNONE, pertanto **sono presenti in Aula n. 20 Consiglieri Comunali.***

Seguono gli interventi del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO e dell'Assessore Arch. CURCURUTO per rispondere ai quesiti posti.

*Si dà atto che nel corso del suddetto ultimo intervento sono usciti i Consiglieri FRACCHIOLLA e FISFOLA, pertanto **sono presenti in Aula n. 18 Consiglieri Comunali.***

Segue l'intervento del Sindaco Avv. Giovanna BRUNO.

*Si dà atto che nel corso del suddetto intervento è entrato il Consigliere SANGUEDOLCE, pertanto **sono presenti in Aula n. 19 Consiglieri Comunali.***

Seguono gli interventi dell'Assessore Arch. CURCURUTO per precisazioni e del Consigliere ADDARIO per chiedere 5 minuti di sospensione della seduta consiliare odierna.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO pone in votazione la richiesta di 5 minuti di sospensione della seduta consiliare odierna, avanzata dal Consigliere Addario.

La richiesta di cinque minuti di sospensione della seduta consiliare odierna avanzata dal Consigliere Addario è approvata all'unanimità con n. 19 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, SINISI, BRUNO F., CANNONE, VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE, MARMO).

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO **alle ore 01:05 sospende la seduta.**

Alle ore 01:13 si riprende la seduta e il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE, su invito del Presidente, procede alla verifica dei Consiglieri presenti per appello nominale:

sono presenti n. 20 Consiglieri Comunali: SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, BRUNO F., VILELLA, MATERA, DEL GIUDICE, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, MARMO;

sono assenti n. 13 Consiglieri Comunali: CORATELLA V.zo, FARAONE, DI PILATO, FORTUNATO, LEONETTI, MAIORANO, SINISI, CANNONE, GRUMO, CIVITA, BARCHETTA, CORATELLA M.le, SCAMARCIO.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO, constatata la presenza in Aula di n. 20 Consiglieri Comunali, dichiara valido il prosieguo dei lavori.

Segue l'intervento del Sindaco Avv. Giovanna BRUNO.

*Si dà atto che nel corso del suddetto intervento è entrato il Consigliere SINISI, pertanto **sono presenti in Aula n. 21 Consiglieri Comunali.***

Seguono gli interventi del Consigliere MARMO e, di seguito, quello del Dirigente Arch. CASIERI per enunciare una precisazione integrativa all'osservazione n. 22, ai sensi della quale, dopo le parole in grassetto "...compresa la demolizione e la ricostruzione" va inserito il seguente inciso: "**(ad esclusione delle zone E3)**".

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO pone in votazione quanto dichiarato dall'Ufficio in ordine all'inserimento, all'osservazione n. 22, dopo le parole in grassetto: "...compresa la demolizione e la ricostruzione", dell'inciso: "**(ad esclusione delle zone E3)**".

La precisazione integrativa dell'Ufficio all'osservazione n. 22 (punto 1 del comma 13 dell'art. 4.11) è approvata con n. 17 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, SINISI, BRUNO, VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE); **n. 4 astenuti** (DEL GIUDICE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, MARMO).

Segue l'intervento del Dirigente Arch. CASIERI per evidenziare un errore nell'oggetto della proposta laddove la parola "NTE" è sostituita da "NTA".

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO pone in votazione l'emendamento correttivo testè proposto dal Dirigente Arch. Casieri.

L'emendamento correttivo proposto dall'Arch. Casieri all'oggetto della proposta è approvato all'unanimità con n. 21 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, SINISI, BRUNO, VILELLA, MATERA, DEL GIUDICE, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, MARMO).

Segue l'intervento del Consigliere MARMO per proporre il seguente emendamento:

a pag. 7, nelle premesse, cassare il periodo da "**Vista la Deliberazione Commissariale....**" a "**...in adeguamento alla L.R. n. 7/2020;**".

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO pone in votazione l'emendamento testè proposto dal Consigliere Marmo, su cui l'Ufficio ha espresso parere favorevole.

L'emendamento proposta dal Consigliere Marmo è approvato all'unanimità con n. 21 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, SINISI, BRUNO, VILELLA, MATERA, DEL GIUDICE, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, MARMO).

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO pone in votazione la proposta iscritta al punto 1) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0058628 del 04/07/2023, avendo il Consiglio Comunale votato favorevolmente in ordine alla sua trattazione al 4° punto, comprensiva degli emendamenti testè approvati.

La proposta iscritta al punto 1) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0058628 del 04/07/2023, come testè emendata, è approvata con n. 17 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, SINISI, BRUNO, VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE); **n. 4 astenuti** (DEL GIUDICE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, MARMO).

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO pone in votazione la immediata eseguibilità della presente deliberazione.

La immediata eseguibilità della presente deliberazione è approvata con n. 17 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, SINISI, BRUNO, VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE); **n. 4 astenuti** (DEL GIUDICE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, MARMO).

La relazione e gli interventi sono riportati nella resocontazione che sarà allegata e pubblicata in separato momento.

Per l'effetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 26/06/1995 pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 04/08/1995 si approvava definitivamente il Piano Regolatore Generale del Comune di Andria comprendente – tra l'altro il Regolamento Edilizio (RE) – (Elaborato integrativo n° 20) e le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) – (Elaborato n° 21);
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 09/01/2023 è stata assunta la variazione delle NTE del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Andria, ai sensi dell'art. 12, comma 3 lett. e), lett. e)bis, lett. e)quater, e comma 3-bis, della L.R. Puglia n.20 del 27/07/2001 e ss.mm.ii.;

- il testo delle nuove norme, denominato NTA – Norme Tecniche di Attuazione, è stato depositato per trenta (30) giorni consecutivi presso la segreteria di questo Comune, dal 31/01/2023 al 02/03/2023;
- a detto provvedimento è stato dato, dunque, idonea pubblicità in modo che chiunque potesse prendere visione e presentare osservazioni;

Considerato che:

- a seguito di deposito di osservazioni, relativamente alla Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 09/01/2023, di alcuni consiglieri comunali alla Sezione Urbanistica della Regione Puglia, sul presupposto che le modifiche apportate alle NTA con il provvedimento, rendessero l'atto non mera variazione ma variante urbanistica, con nota prot. 42055 del 12/05/2023 la Regione Puglia invitava il Comune a formulare controdeduzioni in merito;
- l'ufficio urbanistica comunale, con nota prot. 47752 del 30/05/2023 ha puntualmente riscontrato la richiesta della Regione Puglia, fornendo considerazioni e chiarimenti ai rilievi evidenziati, allegando documentazione tecnica a supporto di quanto rappresentato;
- la Sezione Urbanistica della Regione Puglia, con nota prot. 51838 del 13/06/2023, ha accolto le controdeduzioni e chiarimenti forniti dal Comune, in quanto ***“le modifiche operate alle NTA del PRG non hanno valenza urbanistica ovvero non incidono sulla destinazione urbanistica dei luoghi né sul carico insediativo del PRG (ad esclusione della modifica all’art. 4.2 commi 2 e 3 per cui il Comune si determinerà per la conferma degli indici di zona evitando modifiche sostanziali al PRG) si prende atto di quanto dichiarato dal Comune sull’esercizio delle proprie competenze istituzionali e le scelte operate per il proprio territorio nei limiti delle norme nazionali e regionali vigenti ed in particolare ai sensi del comma 3 dell’art.12 della L.R. n.20/2001”***;

Visto che, con riferimento al richiamo della Regione Puglia, l'ufficio si è adeguato modificando il comma 3 dell'art. 4.2 del testo delle NTA così come deliberato in adozione, per cui gli insediamenti così come previsti dal comma 2, saranno effettuati nel rispetto degli indici e parametri previsti dal P.R.G. per ciascuna zona, assicurando in tal modo l'invarianza del carico urbanistico ed edilizio;

Dato Atto, altresì che, nei termini previsti, al testo delle variazioni delle nuove Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG assunto con la Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 09/01/2023, sono state presentate n. 29 “Osservazioni”, da parte di privati cittadini, professionisti tecnici e associazioni;

Esaminate le osservazioni pervenute, l'Ufficio ha ritenuto di dare piena e adeguata risposta secondo l'ordine di trasmissione, con le seguenti controdeduzioni:

Osservazioni depositate in data 2/3/2023 prot. n. 19841 dall'Associazione “URBAN CENTER”:

OSSERVAZIONE N.1 - ART. 2.1 – AREE DI USO PUBBLICO: GENERALITÀ

Osservazione non accoglibile

Trattasi di vincolo conformativo. Si conferma il contenuto di quanto riportato nei commi 9 e 10 dell'art. 2.1

OSSERVAZIONE N.2 - ART. 2.2 – ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE (F1,F2,F3,F4)

Osservazione non accoglibile

Pur trattandosi di servizi insistenti su immobili di proprietà privata, non è possibile procedere alla sottrazione degli stessi come riportato nella TAV. 11, in quanto la loro individuazione e quantificazione ha garantito e garantisce tuttora l'equilibrio urbanistico della pianificazione del vigente P.R.G.. Pertanto tale eventuale sottrazione non può essere svolta nell'ambito dell'attuale procedura di variazioni delle N.T.A., ai sensi dell'art. 12 LR 20/2001, in quanto andrebbe ad alterare l'attuale previsione del piano.

Solo con una procedura ordinaria di variante, preceduta da una ricognizione puntuale dei servizi e del nuovo dimensionamento del PRG in base alla crescita demografica della città, sarà possibile procedere ad un nuovo calcolo del fabbisogno di zone “F” e dei servizi esistenti, a partire da quelli posti su immobili privati, con un eventuale contestuale e coerente ridimensionamento dell'attuale previsione della vigente pianificazione.

OSSERVAZIONE N.3 - ART. 4.2- ZONE D: AREE PER ATTIVITÀ SECONDARIE E TERZIARIE: GENERALITÀ.

Osservazione accoglibile, anche in osservanza a quanto richiamato dalla Sezione Urbanistica della Regione Puglia

Il comma 3 dell'art. 4.2 verrà modificato come di seguito riportato: *“Al fine di assicurare l'invarianza del carico*

urbanistico ed edilizio, i suddetti insediamenti saranno effettuati nel rispetto degli indici e parametri previsti dal P.R.G. per ciascuna zona."

Il comma 4 dell'art. 4.2 verrà modificato come di seguito riportato, ovvero con l'introduzione delle parole inserite in grassetto: **"In sede di pianificazione attuativa, ovvero in caso di rifunzionalizzazione con cambio d'uso secondo quanto previsto relativamente al comma 2, dovrà essere assicurata, in relazione alle attività da insediare, la dotazione di aree a standards di cui all'articolo 5 del decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765).**

OSSERVAZIONE N.4 - ART. 4.2- ZONE D: AREE PER ATTIVITÀ SECONDARIE E TERZIARIE: GENERALITÀ.

Osservazione non accoglibile

Una eventuale riduzione del lotto minimo di intervento nelle maglie di zone "D6" e "D8", non consentirebbe l'insediamento di attività produttive-turistiche, in quanto dette zone presentano bassi indici di densità (IT = 0,15 mc/mq) di difficile applicazione con ambiti minimi di intervento pari a 10,000 mq. Le stesse zone risultano altresì spesso interessate da vincoli del piano paesaggistico, che potrebbero condizionare in tutto o in parte insediamenti in aree di dimensioni ridotte.

OSSERVAZIONE N.5 - ART. 4.2- ZONE D: AREE PER ATTIVITÀ SECONDARIE E TERZIARIE: GENERALITÀ.

Osservazione non accoglibile

I piani esecutivi devono essere asserviti dalle reti pubbliche di urbanizzazione primaria, e non da sistemi alternativi, previsti per insediamenti isolati dallo stesso Regolamento Regionale n. 26/2011, riguardante questo come campo di applicazione della gestione di acque reflue domestiche, pur se a carattere temporaneo.

OSSERVAZIONE N.6 - ART. 4.2- ZONE D: AREE PER ATTIVITÀ SECONDARIE E TERZIARIE: GENERALITÀ

Osservazione non accoglibile

La strada di accesso all'ambito di intervento deve essere "esclusivamente pubblica" (di proprietà comunale o a cedere secondo le previsioni di P.R.G.) e possedere altresì le caratteristiche tecniche e geometriche previste dal Codice della Strada per garantirne la percorribilità carrabile e pedonale.

OSSERVAZIONE N.7 - ART. 6.8- ZONE B3: ZONE DI RECUPERO

Osservazione non accoglibile

La strada di accesso all'ambito di intervento deve essere "esclusivamente pubblica" (di proprietà comunale o a cedere secondo le previsioni di P.R.G.) e possedere altresì le caratteristiche tecniche e geometriche previste dal Codice della Strada per garantirne la percorribilità carrabile e pedonale.

OSSERVAZIONE N.8 - ART. 6.9- ZONE C: DISPOSIZIONI GENERALI

Osservazione non accoglibile

La diversa valutazione delle tipizzazioni "C1", "C2" e "C3" scaturisce esclusivamente dal diverso Indice di Edificabilità Territoriale: mc/mq 0,4 delle zone "C3", notevolmente inferiore a quello delle zone "C1" e "C2", che richiede ambiti di pianificazione attuativa sufficientemente ampi per ospitare residenze ed i relativi servizi da attivare, sia in termini di realizzazione di opere che in termini di prestazioni ai cittadini residenti.

Pertanto, non si giustifica la possibilità di ridurre la maglia d'intervento, come per le zone "C1" e "C2" e si ribadisce l'obbligo della pianificazione unitaria estesa a tutta la maglia.

OSSERVAZIONE N.9 - ART. 6.9- ZONE C: DISPOSIZIONI GENERALI

Osservazione non accoglibile

I piani esecutivi delle zone C, interessano ambiti urbani e periurbani, e pertanto devono godere degli stessi servizi materiali e immateriali della città consolidata, serviti dalle reti pubbliche di urbanizzazione esistenti, e dal loro prolungamento, e non da sistemi alternativi, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 26/2011, pur se a carattere temporaneo.

Osservazione prodotta in data 2/3/2023 prot. n. 19847 dal Cons. Comunale Nicola Marmo:

OSSERVAZIONE N.10

Osservazione parzialmente accoglibile

Con riferimento ai primi due punti, il richiamo alla Delibera di Giunta Regionale che ha approvato definitivamente il piano e le norme, anziché sul frontespizio dell'allegato, sarà riportato all'ART. 1.2, che viene così riscritto:

1. *Gli elaborati grafici di P.R.G.C. e le norme tecniche di attuazione, così come approvate con D.G.R. n. 2951 del 26/06/1995 e variate con Delibera di C.C. n.1 del 09/01/2023, costituiscono gli strumenti per la gestione del territorio comunale e per la disciplina dell'attività edilizia sia pubblica che privata.*

Con riferimento al terzo punto, l'indice viene integrato con gli Artt. 7.1 e 7.2.

Osservazioni prodotta in data 2/3/2023 prot. n. 19899 dalla Sig.ra Bruno Rosanna:

OSSERVAZIONE N.11

Osservazione non accoglibile

Le zone "D8", diversamente dalle zone "D6", da sottoporre entrambe a pianificazione, risultano più estese e poste più in prossimità dell'area paesaggistica "Castel del Monte", per cui non si giustifica tale richiesta di equiparazione in merito alle distanze dai confini.

Osservazione prodotta in data 2/3/2023 prot. n. 19903 dal Sig. Confalone Riccardo, in qualità di legale rappresentante della società "Agritech di Confalone Riccardo e C. s.n.c.":

OSSERVAZIONE N.12

Osservazione parzialmente accoglibile.

Il comma 2 dell'art. 4.9 viene modificato così come segue:

"L'agriturismo comprende attività disciplinare della vita agricola, produzione e commercializzazione dei prodotti tipici, la ristorazione, attività alberghiera, gestione del tempo libero e attività collaterali, secondo modalità e disposizioni previste dalle specifiche normative vigenti. Possono essere adibiti ad attività agrituristica, oltre agli immobili ricadenti in zona agricola, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 42 del 13/12/2013 e ss.mm.ii., tutti i fabbricati esistenti classificati "A3" posti in zone "E", "D6", "D8", così come riportati nella tav. 8 "Zone A3 territoriali e individuazione D7"

Osservazione prodotta in data 2/3/2023 prot. n. 19976 dall' avv. Vincenzo Lullo:

OSSERVAZIONE N.13

Osservazione non accoglibile

La diversa valutazione delle tipizzazioni "C1", "C2" e "C3" scaturisce esclusivamente dal diverso Indice di Edificabilità Territoriale: mc/mq 0,4 delle zone "C3", notevolmente inferiore a quello delle zone "C1" e "C2", che richiede ambiti di pianificazione attuativa sufficientemente ampi per ospitare residenze ed i relativi servizi da attivare, sia in termini di realizzazione di opere che in termini di prestazioni ai cittadini residenti.

Pertanto, non si giustifica la possibilità di ridurre la maglia d'intervento, come per le zone "C1" e "C2" e si ribadisce l'obbligo della pianificazione unitaria estesa a tutta la maglia. (vedi analoga osservazione precedente)

Osservazione prodotta in data 2/3/2023 prot. n. 20122 dal Sig. Zinfullino Salvatore:

OSSERVAZIONE N.14

Osservazione accoglibile

Verrà inserito un nuovo punto al comma 4 dell'art. 4.11 delle NTA:

"E' vietata la realizzazione di sottotetti".

Osservazioni prodotte in data 3/3/2023 prot. n. 20556 dal Tavolo tecnico - Delegati dagli Ordini e Collegi Professionali Provinciali:

OSSERVAZIONE N.15 - NORME DI CARATTERE GENERALE

Osservazione non accoglibile

È pleonastico in quanto tale specificazione è ampiamente richiamata nel T.U.E. (D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.).

OSSERVAZIONE N.16 - CORREZIONE DI CARATTERE GENERALE

Osservazione accoglibile

Trattasi di un mero refuso.

OSSERVAZIONE N.17 - ART.1.4 – PARAMETRI E INDICI

Osservazione accoglibile

Il testo dell'art. 1.4 viene così modificato:

"1. La definizione dei parametri urbanistici ed edilizi e quanto altro atto ad indicare univocamente le modalità di definizione degli stessi è rimandata al R.E. che ha recepito le Definizioni Uniformi dello schema di RET regionale e le norme nazionali e regionali sopravvenute."

OSSERVAZIONE N.18 - ART 2.1-ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE (F1,F2,F3,F4)

Osservazione non accoglibile

Trattasi di vincolo conformativo, e, in caso di esproprio, si recherebbe un danno economico al Comune. Si conferma il contenuto di quanto riportato nel comma 10.

OSSERVAZIONE N.19 - ART 2.2-ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE (F1,F2,F3,F4)

Osservazione parzialmente accoglibile

Il comma 6 dell'art. 2.2, al fine di porre ulteriore chiarezza di interpretazione, verrà modificato come di seguito riportato, ovvero con l'introduzione delle parole inserite in grassetto:

*"Nel caso in cui gli immobili interessati da servizi esistenti di tipo ST1 - ST2 - ST3 - ST4, **anche non puntualmente cartografati, siano ubicati su un'area tipizzata urbanisticamente B nella tavola dello zoning del PRG, sono ammessi anche interventi di nuova edificazione, secondo l'indice della zona ove ricadono, a condizione che il piano terra del nuovo fabbricato mantenga la destinazione d'uso a servizio individuata ovvero una nuova destinazione d'uso nell'ambito di quelle previste dalle Zone F1-F2-F3-F4. In subordine, è consentito il ricollocamento, se non già avvenuto, ovvero il reperimento, mediante nuova realizzazione o ristrutturazione, di un immobile di superfici utili complessive almeno equivalenti al servizio esistente, posto in zona omogenea B, **dove è sempre consentita la realizzazione dei servizi**, o nell'ambito delle Zone F1-F2-F3-F4, senza che ciò determini variante urbanistica, da adibire alle destinazioni d'uso a servizio nell'ambito di quelle previste dal presente articolo, fermo restando la zonizzazione urbanistica già impressa dal PRG vigente."***

OSSERVAZIONE N.20 - ART. 4.2-ZONE D: AREE PER ATTIVITÀ SECONDARIE E TERZIARIE: GENERALITÀ

Osservazione non accoglibile

I piani esecutivi devono essere asserviti dalle reti pubbliche di urbanizzazione primaria, e non da sistemi alternativi, previsti per insediamenti isolati dallo stesso Regolamento Regionale n. 26/2011, riguardante questo come campo di applicazione della gestione di acque reflue domestiche, pur se a carattere temporaneo.

OSSERVAZIONE N.21 - ART. 4.2-ZONE D: AREE PER ATTIVITÀ SECONDARIE E TERZIARIE: GENERALITÀ

Osservazione non accoglibile

La strada di accesso deve essere "esclusivamente pubblica" (di proprietà comunale o a cedere secondo le previsioni di P.R.G.) e possedere le caratteristiche tecniche e geometriche previste dal Codice della Strada per garantirne la percorribilità carrabile e pedonale.

OSSERVAZIONE N.22 - ART. 4.11 -ZONE E: AREE PRODUTTIVE PRIMARIE: GENERALITÀ

Osservazione parzialmente accoglibile

Il punto 1 del comma 13 dell'art. 4.11 verrà modificato come di seguito riportato, ovvero con l'introduzione delle parole inserite in grassetto:

*"Per gli immobili esistenti, legittimi e/o legittimati ricadenti nelle zone E1, E2, E3, ai fini del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi edilizi così come disciplinati dalle lettere a), b), c) e d) comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., **compresa la demolizione e la ricostruzione (ad esclusione delle zone E3) a condizione del mantenimento dei caratteri morfologici, tipologici e di materiale dei fabbricati esistenti nel rispetto della tradizione rurale**; per tali procedure, interventi di mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato o di unità immobiliari compatibili con la zona omogenea di riferimento. Sono comunque ammessi alloggi di servizio all'attività produttiva insediata per un volume massimo pari al 10% di quello complessivo e/o una superficie lorda pari a 115,00 mq."*

OSSERVAZIONE N.23 - ART. 4.11 - ZONE E: AREE PRODUTTIVE PRIMARIE: GENERALITÀ

Osservazione non accoglibile

Trattasi di disparità di valutazione tra i due casi d'intervento, demoricostruzione e nuovo intervento.

OSSERVAZIONE N.24 - ART.6.8 : ZONE DI RECUPERO

Osservazione accoglibile

Trattasi di un mero refuso.

OSSERVAZIONE N.25 - ART.6.8 - ZONE B3: ZONE DI RECUPERO

Osservazione non accoglibile

La strada di accesso deve essere "esclusivamente pubblica" (di proprietà comunale o a cedere secondo le previsioni di P.R.G.) e possedere le caratteristiche tecniche e geometriche previste dal Codice della Strada per garantire la percorribilità carrabile e pedonale.

OSSERVAZIONE N.26 – 27- 28 – 29 - ART. 6.9 - ZONE C: DISPOSIZIONI GENERALI

Osservazione non accoglibile

La diversa valutazione delle tipizzazioni "C1", "C2" e "C3" scaturisce esclusivamente dal diverso Indice di Edificabilità Territoriale: mc/mq 0,4 delle zone "C3", notevolmente inferiore a quello delle zone "C1" e "C2", che richiede ambiti di pianificazione attuativa sufficientemente ampi per ospitare residenze ed i relativi servizi da attivare, sia in termini di realizzazione di opere che in termini di prestazioni ai cittadini residenti.

Pertanto, non si giustifica la possibilità di ridurre la maglia d'intervento, come per le zone "C1" e "C2" e si ribadisce l'obbligo della pianificazione unitaria estesa a tutta la maglia. (vedi analogo osservazione precedente)

Dato Atto che sono stati espletati gli obblighi in materia di VAS sulla variazione alle NTA in argomento, ed in particolare il Servizio Pianificazione, secondo quanto previsto dal R.R. n. 18 del 9 ottobre 2013, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", che all'art. n. 7, *Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS*, comma 7.2 lettera a) punto V, ha proceduto alla registrazione dell'esclusione tramite la piattaforma VAS on line della Regione Puglia che ne ha comunicato la formale conclusione con apposita nota emessa dalla Regione Puglia – Servizio VAS avente prot. 20358 del 02/03/2023;

Accertato che:

- le ulteriori modifiche al testo delle NTA, a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni, si possono collocare tra le ipotesi previste dall'art. 12 comma 3 lett. e), lett. e)bis, lett. e)quater, e comma 3-bis della L.R. n. 20/2001 ed ss.mm.ii;
- la variazione in oggetto non andrà ad alterare il dimensionamento del vigente PRG, nè gli elaborati cartografici;

Considerato che il testo delle NTA adottate, contiene al comma 15 dell'art.4.2, un mero refuso "*ad eccezione delle attività previste negli artt. 4.3 e 4.4 delle N.T.E.*", riveniente dalla precedente formulazione del testo, che viene eliminato, in quanto in evidente contraddizione con il richiamo allo stesso articolo relativamente alla possibilità di insediamento di tutte le attività produttive nelle Zone D, secondo quanto previsto dalla recente modifica alla L.R. 20/2001;

Ritenuto che le modifiche, così come proposte, sono conformi alle esigenze urbanistiche ed edilizie da soddisfare;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii..

Vista la L.R. n. 56/80 e ss.mm.ii. "Tutela ed uso del territorio".

Vista la L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali di governo e uso del territorio".

Vista la L.R. n.3/2005 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 18 maggio 2017, n. 11;

Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa dal Dirigente del Settore *Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del territorio*, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 267/2000.

Dato atto che non viene richiesto ed acquisito il parere contabile in quanto dalla adozione della presente deliberazione, non discendono oneri a carico del bilancio.

Visto il parere favorevole. espresso dalla 5° Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 30/06/2023, in merito alla proposta di controdeduzioni alle osservazioni proposte.

Tutto ciò premesso,

con n. 17 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, SINISI, BRUNO, VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE); **n. 4 astenuti** (DEL GIUDICE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, MARMO), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **di CONTRODEDURRE** alle osservazioni sopra richiamate, come riportato puntualmente nell'elaborato "Controdeduzioni alle osservazioni", allegato "A" alla presente deliberazione.
3. **di APPROVARE** definitivamente il testo delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, allegato "1" facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 20/2001.
4. **di DARE ATTO** che la variazione normativa proposta non comporta modificazioni al dimensionamento dello strumento urbanistico generale, né modificazioni di carattere cartografico, e quindi non costituisce variante urbanistica al PRG vigente.
6. **di DARE ATTO** che la presente variazione viene proposta anche ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L.R. n.11 del 18 maggio 2017, come modificata dalla L.R. n.46 del 27 novembre 2017.
7. **di DARE ATTO** che sono stati espletati gli obblighi in materia di VAS sulla variazione alle NTA in argomento previsti dalla norma, adempimenti conclusi con l'esclusione dalla VAS.
8. **di TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. n. 12, comma 3-ter della L.R. n. 20/2001, la presente deliberazione unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione così come variate, alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il SIT.
9. **di DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 97/2016, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Andria "Amministrazione Trasparente", sottosezione apposita, a cura del Settore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

con n. 17 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, SINISI, BRUNO, VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE); **n. 4 astenuti** (DEL GIUDICE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, MARMO), espressi per alzata di mano con separata votazione;

DELIBERA

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – del D. lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO, terminati gli argomenti iscritti all'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0058628 del 04/07/2023, e all'O.d.G. Aggiuntivo Urgente, nota prot. n. 0059553 del 06/07/2023, alle ore 01:25 del 11/07/2023 dichiara sciolta la seduta.

=====Giuliana Mastropasqua

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Giovanni VURCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e della L. n. 69 del 18.06.2009.

Dalla Residenza Municipale, li 13 LUG 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

